

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 5419

PROPOSTA DI LEGGE

APPROVATA DALLA 7^a COMMISSIONE PERMANENTE (ISTRUZIONE PUBBLICA, BENI CULTURALI, RICERCA SCIENTIFICA, SPETTACOLO E SPORT) DEL SENATO DELLA REPUBBLICA

il 3 agosto 2012 (v. stampato Senato n. 3412)

D'INIZIATIVA DEI SENATORI

POSSA, RUSCONI, ASCIUTTI, GIAMBRONE, PETERLINI, PITTONI, TEDESCO, VALDITARA, VILLARI, ZANDA, BARELLI, CERUTI, BEVILACQUA, VITTORIA FRANCO, MARIAPIA GARAVAGLIA, DE ECCHER, MARCUCCI, DE FEO, PROCACCI, FIRRARELLO, SOLIANI, SIBILIA, VITA, AMATI, BENEDETTI VALENTINI, CASOLI, GRANAIOLA, LEGNINI, MAGISTRELLI, MERCATALI, SPADONI URBANI, FIORONI, MILONE

Disposizioni per il sostegno e la valorizzazione dei festival musicali ed operistici italiani di assoluto prestigio internazionale

*Trasmessa dal Presidente del Senato della Repubblica
il 7 agosto 2012*

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

(Finalità).

1. La Repubblica, nell'ambito delle finalità di salvaguardia e di promozione del proprio patrimonio culturale, storico, artistico e musicale, sostiene e valorizza i festival musicali ed operistici italiani di assoluto prestigio internazionale.

ART. 2.

(Contributo straordinario).

1. Al fine di sostenere e valorizzare i festival musicali e operistici italiani di assoluto prestigio internazionale è assegnato, a decorrere dal 2013, un contributo di un milione di euro ciascuna a favore della Fondazione Rossini Opera Festival, della Fondazione Festival dei due Mondi, della Fondazione Ravenna Manifestazioni e della Fondazione Festival Pucciniano Torre del Lago.

ART. 3.

(Copertura finanziaria).

1. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 2, pari a 4 milioni di euro a decorrere dal 2013, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), del decreto-legge 31 marzo 2011, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2011, n. 75.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ART. 4.

(Entrata in vigore).

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

€ 1,00



16PDL0062910